



COMUNE DI CERVIA

**REGOLAMENTO PER
L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO,
DISCIPLINA DELLA TASSA E
ISTITUZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE NON RICOGNITORIO**

Approvato con atto C.C. n. 17 del 13.3.2008

Modificato con atto C.C. n. 14 del 26.3.2018

INDICE

TITOLO I OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- 1 Ambito e scopo
- 2 Occupazioni in genere di spazi e aree pubbliche
- 3 Natura delle occupazioni di spazi e aree pubbliche
- 4 Occupazioni abusive
- 5 Occupazioni d'urgenza
- 6 Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico
- 7 Manomissione del suolo pubblico
- 8 Occupazioni conseguenti all'esecuzione di lavori e opere
- 9 Occupazione con tende, tendoni e insegne
- 10 Occupazione con passi carrabili o accessi
- 11 Commercio su aree pubbliche
- 12 Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali
- 13 Mestieri girovaghi e artistici
- 14 Circhi e attività dello spettacolo viaggiante
- 15 Accesso ad alberghi e ristoranti
- 16 Dehors

TITOLO II PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 17 Richiesta di occupazione
- 18 Istruttoria
- 19 Contenuto del provvedimento di concessione
- 20 Obblighi del concessionario
- 21 Revoca e sospensione della concessione
- 22 Rinuncia all'occupazione
- 23 Decadenza ed estinzione della concessione
- 24 Subentro nella concessione
- 25 Rinnovo e proroga della concessione

TITOLO III DISCIPLINA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

- 26 Disposizioni generali
- 27 Tariffe e classificazione delle strade, spazi e aree pubbliche
- 28 Distributori di carburante, di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica
- 29 Tassa per le occupazioni temporanee – sua graduazione in rapporto alla durata
- 30 Riduzione della tassa
- 30 bis Agevolazioni ulteriori

- 31 Esenzione della tassa
- 32 Esoneri e non applicabilità della tassa
- 33 Denuncia e versamento della tassa
- 34 Accertamenti, liquidazioni, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- 35 Sanzioni
- 36 Entrata in vigore
- 37 Abrogazioni

TITOLO IV ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E VENDITA DELLA PIADINA ROMAGNOLA E PER AREE IN CUI VIGE LA SOSTA A PAGAMENTO

- 38 Istituzione del canone di concessione non ricognitorio
- 39 Occupazione per l'installazione di chioschi per la produzione e la vendita della piadina romagnola
- 40 Occupazione in aree in cui vige la sosta a pagamento
- 41 Modalità di pagamento del canone

TITOLO I OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 1 - AMBITO E SCOPO

Il Regolamento disciplina le occupazioni di spazi e aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, i criteri di determinazione e di applicazione della tassa dovuta per le occupazioni medesime e istituita con il Regolamento in oggetto, nonché l'istituzione di un canone di concessione non ricognitorio.

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione di suolo pubblico, intendendosi comunque anche le autorizzazioni rilasciate per occupazioni temporanee;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come successivamente definiti, che consente un'utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", l'area e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati attrezzati, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

ARTICOLO 2 – OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Qualsiasi occupazione di spazi e aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, comportante o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento.

Per le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore, nonché per le operazioni riguardanti attività di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi), o interventi con mezzi meccanici o automezzi operativi (autobetoniere, trasporto materiali, ecc.), di durata non superiore alle 6 ore, è richiesta preventiva comunicazione, con descrizione delle modalità e della durata dell'intervento, da presentarsi almeno 10 giorni prima all'Ufficio Protocollo per la verifica, da parte della Polizia Municipale, del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

Se l'occupazione riguarda la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli articoli 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada.

L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.

ARTICOLO 3 – NATURA DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Le occupazioni di suolo pubblico si dividono in permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata non sia inferiore all'anno e comunque non superiore a 29 anni.

Sono temporanee le occupazioni risultanti dall'atto di autorizzazione, effettuate anche con manufatti, la cui durata è inferiore all'anno e nel caso di comunicazioni per occupazioni inferiori a 6 ore.

Al solo fine dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria e temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono senza autorizzazione per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

ARTICOLO 4 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione o autorizzazione o quando questo sia stato revocato, oppure scaduto e non prorogato.

Si considerano, altresì, abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.

In caso di occupazione abusiva, fatte salve le sanzioni previste:

- se l'occupazione può essere regolarizzata il Comune procederà a emettere il provvedimento di concessione o autorizzazione;
- se l'occupazione non può essere regolarizzata il Comune disporrà la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti e la messa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.

Resta a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione.

ARTICOLO 5 – OCCUPAZIONI D'URGENZA

Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del provvedimento di concessione o autorizzazione soltanto in circostanze di urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori.

In tale caso l'interessato, oltre alla domanda intesa a ottenere la concessione o l'autorizzazione, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione alla Polizia Municipale che provvede ad accertare se sussistano le condizioni di urgenza e a rilasciare la concessione.

La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 33 del presente Regolamento.

ARTICOLO 6 – OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

Per collocare fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o autorizzazione all'occupazione.

Il Settore Gestione e Manutenzione Patrimonio e Territorio detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori ecc.

ARTICOLO 7 – MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, la concessione o autorizzazione di occupazione è sempre subordinata al possesso dell'autorizzazione ai lavori rilasciata dal Settore Gestione e Manutenzione Patrimonio e Territorio.

Nel caso di domanda per l'occupazione di area per l'impianto di cantieri edili, al richiedente potrà essere richiesta un'idonea cauzione stabilita dal Settore Gestione e Manutenzione Patrimonio e Territorio che verrà restituita alla scadenza dell'occupazione dopo che il concessionario avrà comprovato di aver assolto tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Comune.

ARTICOLO 8 – OCCUPAZIONI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE

Quando per l'esecuzione di lavori e opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiali di qualsiasi natura, nella relativa concessione o autorizzazione dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei materiali di scarto nei luoghi idonei di smaltimento.

La necessaria segnaletica prevista dal codice per i cantieri su strada dovrà essere apposta dall'autorizzato e mantenuta in loco in conformità al codice a cura dello stesso, compreso l'onere di eliminare l'esistente se in contrasto e il successivo ripristino al termine dell'occupazione.

ARTICOLO 9 – OCCUPAZIONI CON TENDE, TENDONI E INSEGNE

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi, è richiesta l'autorizzazione comunale in conformità al Regolamento Edilizio. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione delle citate strutture che non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne e altri impianti pubblicitari è richiesta l'autorizzazione comunale in conformità dello specifico Regolamento.

ARTICOLO 10 – OCCUPAZIONE CON PASSI CARRABILI O ACCESSI

Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento di passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, della Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 1996 e dello specifico Regolamento Comunale.

Queste autorizzazioni sono esonerate dalla tassa di occupazione suolo pubblico ai sensi dell'articolo 31 del presente regolamento.

ARTICOLO 11 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali sono disciplinate dalla Legge 114/98.

Le modalità di esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante e le zone del territorio in cui è possibile esercitarlo sono demandate ad appositi atti della Giunta Comunale.

ARTICOLO 12 – CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi. Non possono essere concesse occupazioni su piste ciclabili.

Le concessioni per occupazioni permanenti sono rilasciate alle attività ad apertura annuale che utilizzino effettivamente il suolo per l'intero anno e per lo scopo richiesto. L'accertata violazione alla presente disposizione comporta la decadenza della concessione permanente, fatta salva, a richiesta, la concessione temporanea. Per apertura annuale si intende l'effettivo esercizio dell'attività durante l'anno.

L'esposizione di merci all'esterno degli esercizi di vendita, quando costituisce occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù a uso pubblico, è soggetta a concessione o autorizzazione.

L'occupazione dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere da parte degli esercenti l'attività commerciale, è consentita nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e comunque nella salvaguardia del pubblico interesse.

Deroghe per casi che presentano situazioni particolari verranno esaminate e definite, rispettando comunque le esigenze di viabilità pedonale, su parere della Giunta Comunale.

ARTICOLO 13 – MESTIERI GIROVAGHI E ARTISTI

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, giocoliere, artista da strada) possono sostare, senza la necessità di una formale autorizzazione, per il tempo massimo di 1 ora nella medesima postazione, previa comunicazione al Settore Sviluppo Economico e Demanio e fatti salvi gli adempimenti previsti dal T.U.L.P.S., sulle aree e spazi pubblici, a eccezione di motivato divieto dell'autorità comunale.

ARTICOLO 14 – CIRCHI E ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

La concessione delle aree per l'installazione di circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, è rilasciata in base alle modalità stabilite dall'apposito regolamento, come previsto dall'articolo 9 della Legge n.337 del 18/03/1968.

ARTICOLO 15 – ACCESSO AD ALBERGHI E RISTORANTI

In corrispondenza degli accessi pedonali principali di alberghi e ristoranti, in conformità a quanto determinato dall'Amministrazione in termini di ubicazione e dimensioni, può essere richiesta l'occupazione di suolo pubblico al fine di consentire la fermata dei veicoli per il tempo strettamente necessario alla sola operazione di movimentazione del bagaglio o transito pedonale, con assoluta esclusione della sosta.

L'autorizzazione viene rilasciata alle condizioni previste per le occupazioni permanenti o temporanee ed è assoggettata alla relativa specifica disciplina e tariffa.

Al fine di consentire la realizzazione della segnaletica orizzontale conforme alle prescrizioni del Codice della Strada, la richiesta di occupazione suolo pubblico deve essere inderogabilmente presentata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Al termine dell'autorizzazione il richiedente ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese il ripristino dei luoghi. In caso di inadempienza il ripristino sarà effettuato d'ufficio a cura dell'Amministrazione con addebito delle spese a carico del richiedente stesso.

ARTICOLO 16 - DEHORS

I dehors potranno essere installati nel rispetto delle disposizioni contenute nello specifico Regolamento Comunale.

TITOLO II PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

ARTICOLO 17 – RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

Chiunque intenda occupare, anche temporaneamente, spazi in superficie sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda va redatta in carta legale e deve pervenire all'Ufficio Protocollo almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

La domanda deve contenere:

- nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e il codice fiscale;
- nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante;
- l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
- l'entità, espressa in metri quadrati o lineari e la durata dell'occupazione richiesta;
- l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
- la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, nel caso in cui l'occupazione consista nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- la sottoscrizione a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e istruttoria con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica in adeguata scala, atta a far comprendere esattamente la localizzazione e la natura dell'occupazione, con riferimenti dimensionali anche rispetto a punti fissi esistenti.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Quando occorra o quando ne sia fatta richiesta dall'ufficio competente, alla domanda dovrà essere allegato il disegno o la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari per l'esame della domanda.

Nel caso in cui l'occupazione presupponga il rilascio di altro titolo è comunque necessario presentare domanda di occupazione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 18 – ISTRUTTORIA E SERVIZI COMPETENTI

Le domande di occupazione sono assegnate al Settore competente per l'istruttoria e l'autorizzazione, così come di seguito indicato:

A) al Settore Sviluppo Economico e Demanio competono le occupazioni di suolo pubblico permanenti e temporanee, a esclusione di quelle diversamente sotto specificate;

B) al Settore Gestione e Manutenzione Patrimonio e Territorio competono le occupazioni riguardanti: gli spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico, l'impianto di cantieri edili, la manomissione del suolo pubblico, l'esecuzione di lavori e opere, i passi carrabili o accessi;

C) al Settore Polizia Municipale competono le occupazioni che hanno carattere d'urgenza; l'occupazione di spazi pubblici di alto significato istituzionale è subordinata a specifica autorizzazione come previsto dall'articolo 14 del regolamento per la "Concessione di forme di sostegno in attuazione del principio di sussidiarietà".

All'atto di presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'articolo 7 della Legge 241/90, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa, il nome del responsabile del procedimento e le altre notizie previste dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

A eccezione di quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta a ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 241/90.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con le procedure e con i tempi previsti dall'articolo 10 bis della Legge 241/90, i motivi del diniego stesso.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta, dei dati del richiedente oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione mediante consegna diretta all'interessato o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Verranno istruite solo le domande di coloro che risulteranno in regola con i pagamenti della tassa di occupazione suolo pubblico degli anni precedenti.

ARTICOLO 19 – CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

Il Dirigente competente, accertato che sussistono le condizioni richieste, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione a occupare suolo pubblico, in cui sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali è subordinata.

La concessione viene sempre accordata a termine e comunque per un periodo non superiore a 29 anni, senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati a terzi per effetto della concessione.

Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione. Il titolare dell'occupazione ha, in ogni caso, l'obbligo di non creare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.

ARTICOLO 20 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Le occupazioni di suolo pubblico permanenti e temporanee sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

Per le occupazioni permanenti, il trasferimento in gestione o in proprietà di un'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della concessione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.

Il concessionario è obbligato a esibire, a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione o degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto comprovante la legittimità dell'occupazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Al termine della concessione, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo pubblico nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Restano esclusi, per i casi di concessioni rinnovate annualmente per periodi stagionali, piccoli interventi atti al sostegno di coperture o altre strutture, a filo della pavimentazione, realizzati seguendo le prescrizioni dell'ufficio comunale competente.

ARTICOLO 21 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione può revocare o sospendere in qualsiasi momento, con atto motivato, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente utilizzabile l'occupazione.

La revoca dà diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale della tassa pagata anticipatamente o all'esonero della quota di tassa connessa all'atto se non ancora versato.

La sospensione non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

ARTICOLO 22 – RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione o da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire, prima dell'inizio dell'occupazione. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione e contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di tassa.

In assenza della comunicazione di cui al comma 1, nei tempi previsti, la tassa è dovuta per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.

E' consentita la cessazione anticipata dell'utilizzo del suolo pubblico, a occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione non comporta la restituzione della tassa versata.

Per le occupazioni temporanee, la cessazione anticipata deve essere comunicata prima della scadenza; per le occupazioni permanenti almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale.

ARTICOLO 23 – DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- violazione delle norme di legge o regolamento in materia di occupazione del suolo;
- uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- mancato pagamento, in tutto o in parte, della tassa di occupazione suolo pubblico;
- mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea, salve proroghe per comprovate necessità.

La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata e non esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

La concessione si estingue:

- per scadenza del termine, se non rinnovata;
- per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 22.

ARTICOLO 24 – SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

Chi intende subentrare al concessionario, a qualunque titolo, deve farne preventiva richiesta al Comune.

Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione.

La mancata presentazione della richiesta di subentro ha, come conseguenza, il carattere abusivo dell'occupazione, l'obbligazione in solido per il pagamento della tassa e non comporta il rimborso della tassa versata dal concessionario.

ARTICOLO 25 – RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE

Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo dell'atto indicando la durata e giustificandone i motivi.

La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'articolo 15.

Per le occupazioni temporanee, qualora si rendesse necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, richiesta di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta. In tal caso il richiedente dovrà contestualmente esibire l'attestazione di avvenuto pagamento della tassa per l'occupazione in essere.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI E ARE PUBBLICHE

ARTICOLO 26 – DISPOSIZIONI GENERALI

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono altresì soggette alla tassa le occupazioni di spazi, soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge di servitù di pubblico passaggio e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è classificato in 6 categorie, come indicato nell'art. 27 del presente regolamento.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Per le occupazioni superiori a mille metri quadrati, sia temporanee che permanenti, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq. del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto indipendentemente dal rilascio delle concessioni o autorizzazioni.

ARTICOLO 27 – TARIFFE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI E AREE PUBBLICHE

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

A tale effetto, sentita la commissione edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche nel Comune di Cervia, sono classificate come segue:

CATEGORIA 1 (Zona centrale di Milano Marittima): zona compresa all'interno del Viale Romagna (ivi incluso, quale perimetro, per entrambi i lati);

CATEGORIA 2 (Milano Marittima escluso il Centro): zona delimitata da: 1) a est il demanio marittimo; 2) a ovest la linea ferroviaria; 3) a sud il Porto Canale; 4) a nord il confine con il Comune di Ravenna; esclusa l'area compresa nella Categoria 1 ed il Piazzale dei Salinari;

CATEGORIA 3 (Cervia): zona delimitata da: 1) a est il demanio marittimo; 2) a ovest la linea ferroviaria; 3) a nord, il Porto Canale; 4) a sud, la linea tracciabile dalla Via de Amicis alla Via Monte Nevoso (lati nord) ivi incluso il Piazzale dei Salinari;

CATEGORIA 4 (Pinarella-Tagliata-Terme): zona delimitata da: 1) a est il demanio marittimo; 2) a ovest la linea ferroviaria; 3) a sud, il confine con il Comune di Cesenatico; 4) a nord, la linea tracciabile dalla Via de Amicis alla Via Monte Nevoso (lati sud); e zona Terme;

CATEGORIA 5 (Zona Limitrofa): tutta la zona compresa tra la linea ferroviaria a monte e la Statale Adriatica (s.s. 16) in entrambi i lati, con esclusione della Zona Terme e dell'abitato di Savio;

CATEGORIA 6 (sobborghi, zone periferiche e frazioni); tutto il rimanente territorio comunale, le zone agricole e le frazioni di Montaletto, Villa Inferno, Pisignano, Cannuzzo, Castiglione e Savio.

Le tariffe per le sei distinte categorie verranno deliberate sulla base delle proporzioni riportate nel seguente prospetto:

categoria	Tariffa T.O.S.A.P. permanente	Tariffa T.O.S.A.P. temporanea
1	Tariffa base	Tariffa base
2	Tariffa base meno il 5%	Tariffa base meno il 5%
3	Tariffa base meno il 15%	Tariffa base meno il 22%
4	Tariffa base meno il 17,8%	Tariffa base meno il 24%
5	Tariffa base meno il 34,3%	Tariffa base meno il 40%
6	Tariffa base meno il 70%	Tariffa base meno il 54%

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 28; in tutti i casi non considerati dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre di riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

ARTICOLO 28 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, DI TABACCHI E ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

Per l'impianto e l'esercizio di distributore di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta una tassa annuale graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sotto elencate categorie:

- CAT. 1[^] - Centro abitato
- CAT. 2[^] - Zona limitrofa
- CAT. 3[^] - Zona periferica
- CAT. 4[^] - Frazioni.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione automatica quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolci, parafarmaci o simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale, è dovuta una tassa annuale graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine, per la definizione delle tariffe, il territorio comunale è suddiviso nelle sotto elencate categorie:

- CAT. 1[^] - Centro abitato
- CAT. 2[^] - Zona limitrofa
- CAT. 3[^] - Zona periferica – Frazioni.

ARTICOLO 29 – TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE – SUA GRADAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D.lgs 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE

Fascia oraria dalle 0 alle 6
 Fascia oraria dalle 6 alle 24
 Giornata intera
 Fino a 14 giorni
 Oltre i 14 giorni

MISURE DI RIFERIMENTO

riduzione del 90% rispetto alla tariffa ordinaria giornaliera a mq.
 riduzione del 10% rispetto alla tariffa ordinaria giornaliera a mq.
 tariffa ordinaria giornaliera a mq.
 tariffa ordinaria giornaliera mq.
 riduzione del 50 rispetto alla tariffa ordinaria giornaliera a mq.

ARTICOLO 30 – RIDUZIONE DELLA TASSA

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissata dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 50% per le occupazioni realizzate per l'attività edilizia;
- b) del 40% per le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti e sottostanti il suolo.

ARTICOLO 30 bis – AGEVOLAZIONI ULTERIORI (1)

1. ***In caso di svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per un periodo continuativo superiore a 6 mesi è riconosciuta a favore degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la sede operativa della propria attività che si affaccia direttamente sul tratto di strada preclusa al traffico, una riduzione del 50% della TOSAP.***
2. ***La riduzione troverà applicazione con riferimento alle seguenti fattispecie:***
 - a) ***lavori di cui al comma 1) realizzati (data inizio) a partire dal 1° gennaio 2018;***
 - b) ***lavori di cui al comma 1) che hanno avuto inizio nel 2017 (data inizio) e che, senza soluzione di continuità, non sono terminati (data fine) alla data del 1° gennaio 2018;***
3. ***Ai fini dello sgravio/rimborso della tassa versata e non dovuta:***
 - a) ***con riferimento all'ipotesi di cui al comma 2 lett. a), l'interessato deve presentare entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori apposita richiesta contenente tutti gli elementi identificativi della ditta, del legale rappresentante e dell'attività svolta. Il Settore PGT competente dovrà inviare al Servizio Tributi e al SUAP/Attività Economiche la deliberazione dei lavori di cui al comma 1) già esecutiva. La data d'inizio e di fine lavori nonché la loro localizzazione è quindi certificata dal competente RUP, con l'indicazione della zona preclusa al traffico, completa di nome via e numeri civici. Il SUAP/Attività Economiche trasmette al Servizio Tributi l'elenco attestante le attività effettivamente beneficiarie.***
 - b) ***con riferimento all'ipotesi di cui al comma 2 lett. a), qualora la data di inizio sia compresa tra il 1° gennaio 2018 e quella di adozione della deliberazione di approvazione della presente modifica regolamentare da parte del Consiglio Comunale*, il termine per la presentazione della richiesta di cui all'art. 3, comma a), è fissato, in per il solo anno 2018, al 30 aprile 2018. Fermi gli ulteriori adempimenti;***
 - c) ***con riferimento all'ipotesi di cui al comma 2 lett. b), l'interessato deve presentare entro il 30 aprile 2018, apposita richiesta contenente tutti gli elementi identificativi della ditta, del legale rappresentante e dell'attività svolta. Il Settore PGT competente dovrà inviare al Servizio Tributi e al SUAP/Attività Economiche la deliberazione dei lavori di cui al comma 1) già esecutiva. La data d'inizio e di fine lavori nonché la loro localizzazione è quindi certificata dal competente RUP, con l'indicazione della zona preclusa al traffico, completa di nome via e numeri civici. Il SUAP/Attività Economiche trasmette al Servizio Tributi l'elenco attestante le attività effettivamente beneficiarie.***
4. ***Nel caso in cui la zona interessata dai lavori venga divisa in lotti e/o stralci, per data d'inizio e fine lavori s'intende quella relativa al singolo lotto e/o stralcio, e non all'opera nel suo complesso, cioè si farà riferimento alla chiusura effettiva del singolo tratto di strada.***
5. ***Per le iniziative promosse da Enti, Associazioni e privati, che rivestono particolare rilievo sociale, culturale o di valorizzazione della città, per le quali la Giunta Comunale su proposta motivata del servizio competente, in relazione al significativo interesse pubblico e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di concedere con apposita delibera la compartecipazione, potrà essere disposta, con il medesimo atto deliberativo, una riduzione in misura pari al 50 % del tributo.***

1) Articolo introdotto con delibera C.C. n. ____/_____*

ARTICOLO 31 – ESENZIONE DELLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.lgs 15.12.93 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- A) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, sportive, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di

attività economica e di durata non superiore a 24 ore, compresi i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature; l'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economica;

- B) commercio su aree pubbliche itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- C) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose; la collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità comunale;
- D) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- E) occupazioni momentanee, non superiori a 24 ore, con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- F) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- G) occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

ARTICOLO 32 – ESONERI E NON APPLICABILITA' DELLA TASSA

La tassa sui passi carrabili di cui ai commi 6, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 44 del D.lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni non si applica, in quanto fattispecie esonerata con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 1996.

Sono esonerate dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate previste nel 12° comma dell'art. 44 del D.lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente al suolo, previste nel 3° comma dell'art. 45 del D.lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non si applica la tassa per le occupazioni di suolo pubblico previste nel 2° comma bis dell'art. 47 del D.lgs, 507/93 realizzati con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Si dispone che al di sotto dell'ammontare di € 5,00 la tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche non sia dovuta.

Sono esonerate le occupazioni relative al Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da parte dei gestori del Servizio stesso come stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 2001.

ARTICOLO 33 – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione dal comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestazione di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, a meno che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione in un'unica soluzione con versamento anticipato da effettuarsi entro 20 giorni dalla data del loro inizio, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

La tassa, se di importo superiore a € 258,23, può essere corrisposta in quattro rate di uguale importo, senza interessi, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. Qualora la rateizzazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno oppure, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora le occupazioni non siano collegate ad alcun precedente atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ARTICOLO 34 – ACCERTAMENTI, LIQUIDAZIONI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le vigenti disposizioni normative e regolamentari in merito.

ARTICOLO 35 - SANZIONI

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni.

Per le violazioni concernenti l'occupazione abusiva, anche in eccedenza alla superficie concessa, è prevista una sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi del D.Lgs. 267/2000, con le modalità previste dalla Legge 689/81.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell'autorizzazione o di altri obblighi prescritti dal concessionario, la violazione è sanzionata da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 400,00 ai sensi del D.Lgs. 267/2000, con le modalità previste dalla Legge 689/81.

Per le violazioni non sanzionate dal presente regolamento si applica l'art. 3 comma 2 del regolamento delle sanzioni amministrative ed è comunque sempre fatta salva la possibilità di applicare le sanzioni previste dal C.d.S. e dal relativo regolamento.

Di ogni sanzione verrà redatto apposito rapporto al Sindaco, per i provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 36 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 37 - ABROGAZIONI

All'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il precedente "Regolamento Comunale per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" e tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

TITOLO IV

ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E VENDITA DELLA PIADINA ROMAGNOLA E PER AREE IN CUI VIGE LA SOSTA A PAGAMENTO

ARTICOLO 38 – ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

Le occupazioni di suolo pubblico, nonché di aree private gravate da servitù di uso pubblico, con l'installazione di chioschi di piadina e le aree in cui vige la sosta a pagamento sono soggette, oltre che al pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio.

Viene definito canone di concessione non ricognitorio la somma dovuta dal soggetto passivo in relazione ai parametri del valore economico della concessione e del vantaggio derivante al singolo per l'uso particolare del suolo pubblico. Per brevità, tale termine viene indicato semplicemente "canone".

Ai fini e agli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico, soggetto a permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitante.

ARTICOLO 39 – OCCUPAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI PER LA PRODUZIONE E LA VENDITA DELLA PIADINA ROMAGNOLA

La superficie da assoggettare al canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali se uguale o superiore a mezzo metro quadrato.

La superficie delle aree pubbliche occupate, soggette al pagamento del canone, viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla

struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie o altre strutture accessorie eccedenti la misura del perimetro base, la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

L'entità dell'importo del canone annuo, per metri quadrati, viene definito annualmente dalla Giunta Comunale tenendo conto dell'area interessata rapportata alla classificazione del suolo pubblico in categorie come previsto dal presente regolamento.

ARTICOLO 40 – OCCUPAZIONE IN AREE IN CUI VIGE LA SOSTA A PAGAMENTO

In caso in cui la richiesta di occupazione suolo pubblico interessi aree in cui vige la sosta a pagamento è dovuto un canone non ricognitorio definito annualmente dalla Giunta Comunale tenendo conto di ogni posto auto occupato o reso indisponibile.

Il pagamento del suddetto canone non esonera dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.

Sono esonerati dal pagamento del canone di cui al primo comma le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione o da soggetti con la stessa convenzionati, nonché i cantieri di opere pubbliche a qualunque titolo realizzati e i mercati nelle giornate prefissate.

ARTICOLO 41 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE

Il pagamento del canone è annuale e dovrà essere effettuato mediante versamento effettuato con bollettino di c/c postale in favore della Tesoreria del Comune.

Il Settore Sviluppo Economico e Demanio effettua le opportune verifiche della regolarità dei pagamenti dovuti dai titolari degli atti di concessione e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento, oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 30 giorni, decorrente dall'avvenuta ricezione, per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva nei modi di legge.